

# TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA

Segreteria Generale P.zza Tedeschi - 86170 IS - 🕿 0865/47226 Fax 0865/414803 ⊠ tribunale.isernia@giustizia.it

## Autorizzazione ad udienza da remoto

ai sensi dell'art. 83, co. 5 del D.L. n. 18/2020 nel proc. pen. di riesame reale n. 7/2020 Mod. 18

### IL PRESIDENTE

- visto il decreto di fissazione di udienza nel procedimento di riesame reale n. 7/2020, emesso in data 20.3.2020 per l'udienza del 25.03.2020;
- considerato che in tale decreto è stata disposta la celebrazione dell'udienza in camera di consiglio da remoto, mediante l'applicativo *Microsoft Teams*, e che da remoto è stato previsto anche il collegamento dei componenti del collegio, del cancelliere che fornirà l'assistenza, oltre che delle parti che desidereranno partecipare all'adempimento;
- vista la richiesta di autorizzazione formulata telematicamente allo scrivente in data odierna dal Presidente del collegio penale (sulla quale si tornerà oltre);
- ritenuto che tale modalità di udienza possa essere autorizzata ai sensi dell'art. 83, co. 5 del D.L. 17.03.2020, n. 18;
- considerato in particolare che, ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. e) del D.L. 18/2020 (come richiamato anch'esso dal precedente co. 5), è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche";
- ritenuto che tale disposizione debba essere interpretata alla stregua dei principi costituzionali e sovranazionali in materia di diritto alla salute e di diritto alla vita (e quindi nella specie del diritto a non essere contagiati e non perdere la vita -peraltro a propria volta contagiando e facendo perdere la vita ad altri-), oltre che alla stregua di tutta la normativa primaria e secondaria emanata al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS/COVID-19, ivi incluso da ultimo il DPCM 22.03.2020, soprattutto attraverso la drastica riduzione della presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro (attraverso il lavoro agile quale "modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni") ed il drastico divieto del loro spostamento (salvo che per il compimento delle sole "attività ... indifferibili e che richiedono necessariamente

la presenza sul luogo di lavoro"), come sancito pure dall'art. 87, co.1, lett. a del D.L. n. 18/2020, principio questo cui sono chiamati ad adeguarsi anche gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ai sensi del successivo co. 4 dell'art. 1 D.L. n. 18/2020 cit. (discorso questo su cui si tornerà pure oltre). Ne discende che eventuali dubbi ermeneutici non risolvibili sulla base dell'interpretazione letterale vanno sciolti in chiave teleologica (ai sensi dell'art. 12 delle Preleggi), tenuto conto di quella che è la *ratio* della disciplina e l'intento del legislatore nella letale, tragica e catastrofica pandemia in atto;

- ritenuto che, di conseguenza, la norma richiamata debba essere interpretata nel senso che essa legittimi la celebrazione da remoto delle udienze penali camerali, quale quella fissata per il giorno 25.3.2020 nel procedimento di riesame reale n. 7/2020.

A supporto di ciò, deve considerarsi che la possibilità di svolgimento da remoto delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori <u>e</u> dalle parti è espressamente prevista dall'art. 83, co. 7, lett. f) D.L. n. 18/2020 cit., laddove il DGSIA ha già emanato il provvedimento ivi contemplato (prot. m\_dg.DOG07.10/03/2020.0003413.ID), che ha individuato i programmi *Skype for Business* oppure *Teams* (oppure alternativamente, in aggiunta a questi ultimi, gli strumenti di videoconoferenza già disponibili, quanto alle udienze penali) ai fini dei collegamenti da remoto. La disposizione in esame non esclude che anche il giudice possa operare da remoto. Quanto, invece, alle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (in questo caso senza la necessaria partecipazione delle parti), la possibilità di svolgimento da remoto anche di queste udienze è espressamente prevista dall'art. 83, co. 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 cit.; <u>e qui il giudice e le parti operano necessariamente da remoto</u>.

Per quanto riguarda le udienze camerali penali, <u>la possibilità di loro svolgimento da remoto anche per quanto riguarda il giudice ed il cancelliere, oltre che il pm, i difensori, le parti, la si ricava a contrario dall'espresso disposto del già menzionato art. 83, co. 7, lett. e) D.L. n. 18/2020, il cui espresso riferimento alle udienze penali (ed anche alle udienze civili) pubbliche, da tenersi a porte chiuse (e quindi nell'Ufficio giudiziario), porta appunto a ritenere a contrario che l'udienza tra presenti sia esclusa con riferimento alle udienze camerali penali (pervero, vi sarebbero argomenti per escluderla pure rispetto alle udienze non camerali da tenersi a porte chiuse, ma non è qui il caso qui di spingersi a tanto e comunque non è questo il caso qui in discussione). D'altra parte, il co. 12 dell'art. 83 cit. prevede la possibilità di partecipazione da remoto "a qualsiasi udienza" (e quindi anche alle udienze penali camerali) degli stessi detenuti, per cui se tanto vale per i detenuti non si vede perché non debba valere anche per il giudice, per il pm o vpo, per l'avvocato o gli avvocati, per i cancellieri, insomma per la pluralità di persone che urge non far spostare, così come urge non far spostare detenuti e scorte, perché tanto potrebbe concretamente favorire l'ulteriore diffusione del virus mortale in questa immane tragedia che stiamo vivendo;</u>

considerato, in aggiunta alle considerazioni innanzi esposte, che il luogo di effettuazione dell'udienza non è di per sé rilevante se non in relazione alla necessità di garantire la pubblicità dell'udienza, quando essa sia prevista. In proposito, Cass. civ., 30/10/1984, n. 5563 ha statuito che "il requisito della pubblicità dell'udienza di discussione, fissato a pena di nullità dall'art. 128 c.p.c., resta soddisfatto quando risulti concretamente assicurata la possibilità di assistere all'udienza medesima, mentre è irrilevante la utilizzazione di un locale normalmente non destinato ad aula di udienza (nella specie: studio del pretore)".

Peraltro, la pubblicità dell'udienza non è invece prevista, per definizione, nelle udienze camerali (ed anzi come si è visto non è più prevista in questa fase emergenziale neppure per le stesse udienze altrimenti pubbliche, che adesso devono svolgersi a porte chiuse ex art. 83, co. 7, lett. e) D.L. n. 18/2020). Sulla base della disciplina emergenziale, il luogo di celebrazione delle udienze (quanto meno di quelle camerali e comunque non pubbliche) non è dunque più un luogo fisico ma un luogo o ambiente (aula) virtuale e la partecipazione delle parti interessate può e deve essere

garantita mediante la partecipazione di uno degli applicativi espressamente previsti dal menzionato provvedimento del DGSIA.

In simili condizioni, potendo tutti i soggetti anzidetti celebrare l'udienza da remoto, essendovene gli strumenti tecnici e non essendo tanto vietato per nessuno di essi dalla vigente disciplina emergenziale, un loro eventuale spostamento per recarsi a celebrare fisicamente l'udienza potrebbe ritenersi addirittura inibito sulla base specialmente dell'art. 87, co. 1, lett. a) D.L. 17.03.2020, n. 18 (oltre che della restante normativa primaria e secondaria, ivi incluso l'ultimo DPCM 22.03.2020), non essendosi più in presenza del compimento di "attività" ... indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro" (principio questo cui, come si diceva all'inizio, sono chiamati ad adeguarsi anche gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ai sensi del successivo co. 4 dell'art. 1 D.L. n. 18/2020 cit.). Inibizione che parrebbe a tal punto rendere dunque addirittura doverosa la modalità di celebrazione delle udienze camerali da remoto, se non fosse che il precedente art. 83, co. 5 e 7 del medesimo D.L. n. 18/2020 pone in termini di facoltà (quanto alle misure adottabili dai capi degli uffici giudiziari) la celebrazione dell'udienza da remoto, facoltà quest'ultima che però torna ad integrare un obbligo per tutti i soggetti che partecipano al processo ove tanto sia previsto dal capo dell'ufficio giudiziario nelle sue linee guida "vincolanti" (e dunque con forza di legge, stante il rinvio a dette linee guida operato dall'art. 83, co. 7, lett. d) del D.L. n. 18/2020) oppure in un provvedimento di cui all'art. 83, co. 5 D.L. n. 18/2020 (tale essendo il presente provvedimento, in ordine al procedimento penale in oggetto);

- considerato che, anche con riferimento alle concrete modalità tecniche con cui si è proceduto alla fissazione dell'udienza da remoto e con cui si procederà alla sua trattazione e verbalizzazione ed al deposito del relativo provvedimento collegiale, il Presidente del collegio del riesame, dopo apposita interlocuzione con lo scrivente, ha formulato in data odierna l'istanza di autorizzazione di seguito riportata:

#### " Nr. 7/2020 Mod. 18

Richiesta autorizzazione ad udienza da remoto (ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. e), del D.L. n. 18/2020), ovvero di designazione di altro Magistrato per la trattazione.

Il Presidente del Collegio del riesame reale,

premesso che in data 20.3.2020 è stata inviata a mezzo pec presso la Cancelleria del Tribunale la richiesta di trattazione del procedimento di riesame reale nr. 7/2020, già oggetto di sospensione ai sensi del DL 11/2020, come poi ribadito dal DL 18/2020, e che lo scrivente ha fissato l'udienza per il giorno 25.3.2020, ore 09,30, rappresenta quanto segue.

La trattazione del procedimento è stata fissata con le modalità da remoto, che sono state indicate nel decreto di fissazione come segue:

- <-- L'udienza avverrà a mezzo partecipazione alla riunione telematica con l'applicativo Microsoft Teams;
- Il collegamento avverrà il giorno 25.3.2020, ore 09,30, e allo stesso potranno partecipare i difensori, la parte personalmente e il P.M.;
- Allo scopo di ammettere gli interessati al collegamento da remoto, ciascuno di essi dovrà comunicare alla Cancelleria, entro le ore 10,00 del giorno 23.3.2020, anche a mezzo pec, l'indirizzo mail (non pec) al quale si intende ricevere l'invito per la partecipazione alla udienza;
- Il giorno fissato per l'udienza, a partire dalle ore 09,20, sarà inviato all'indirizzo mail comunicato, un invito per la partecipazione al collegamento da remoto. Tale invito recherà un link che consentirà il collegamento da remoto da parte di ciascuno degli interessati alla partecipazione. Ciascuno degli invitati -a seguito della ricezione del link- potrà decidere se partecipare alla udienza da remoto mediante l'applicativo Microsoft Teams (che in questo caso si invita a valutare

di scaricare ed installare preventivamente, anche valutando la possibilità di creare un apposito account con il medesimo indirizzo mail -non pec- al quale si desidera ricevere l'invito), ovvero attraverso la web app (in questo caso, dopo la ricezione dell'invito, occorrerà scegliere questa opzione, per la quale è raccomandato l'utilizzo del browser Google Chrome);

- Alle ore 09,30 sarà ammessa la partecipazione di tutti gli interessati al collegamento da remoto, per lo svolgimento dell'udienza>>.

Alla data odierna risulta confermata la partecipazione da remoto dei difensori, come da *mail* pec degli stessi, ed è stata comunicata la mancata partecipazione della parte, sempre con comunicazione *mail* pec dei difensori. Non è ancora noto se il P.M. intenderà partecipare all'udienza. Al fine di eseguire le opportune verifiche, lo scrivente ha già contattato i difensori al fine di eseguire delle prove di funzionamento del collegamento, che avverranno nella giornata del 24.3.2020, a partire dalle ore 09,50. Di tanto, peraltro, era stata già anticipata la possibilità nel decreto di fissazione dell'udienza, ove era stato spiegato che: << considerato che nella specie viene all'attenzione una procedura tecnica da ritenere non ancora patrimonio conoscitivo comune, e ritenuto pertanto che ciascuno degli interessati alla partecipazione debba essere invitato a comunicare espressamente la volontà di non partecipare alla udienza, e in caso di volontà di partecipazione, anche a comunicare un proprio recapito telefonico, al fine di consentire al Tribunale di assumere i necessari contatti in vista della risoluzione di eventuali difficoltà operative (e tali indicazioni potranno essere fornite nella comunicazione da effettuare anche a mezzo pec entro il giorno 23.3.2020, alla Cancelleria penale del Tribunale)>>.

La fissazione da remoto, come peraltro già indicato alla SV per le vie brevi, è stata attuata sulla base di quanto previsto dall'art. 83, comma 7, lett. e) ed f), e comma 12, del DL 18/2020, tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- Nella specie viene all'attenzione una udienza in camera di consiglio, per la quale non è pertanto prevista la pubblicità, e deve essere garantita la partecipazione delle parti ai sensi degli artt. 177 e ss. c.p.p.;
- La partecipazione può essere garantita anche mediante il collegamento da remoto, come deve desumersi, anche per la materia penale, dal disposto di cui all'art. 83, comma 7, lett. f), del DL 18/2020, e tenuto conto altresì del fatto che finanche "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271" (come disposto dall'art. 83, comma 12, del DL 18/2020), con norma che si applica evidentemente anche agli imputati e agli indagati che si trovino in tale condizione, e che fatta salva una diversa volontà dei difensori (nella specie non rappresentata) non potrebbe che essere applicata anche alla partecipazione di questi ultimi.

Si ritiene altresì che neppure sia necessaria la presenza fisica del giudice (in questo caso dei componenti del collegio), ovvero del cancelliere, presso la sede del Tribunale. E tanto per le seguenti considerazioni:

Il riferimento all'aula di udienza è contenuto nell'ambito delle norme dettate per il dibattimento (artt. 471 comma 2, 472 cpp, 145-bis, 146, 146-bis, 147-bis disp. att. c.p.p.), e risponde all'esigenza di pubblicità dell'udienza. Quando la pubblicità è esclusa (per la previsione delle porte chiuse, ovvero perché come nella specie l'udienza sia in camera di consiglio), la relativa esigenza deve essere esclusa. Peraltro, sul tema della pubblicità dell'udienza, con riferimento ai casi in cui è prevista nel civile (art. 128 cpc, per le udienze di discussione), giova richiamare Cass. civ., 30/10/1984, n. 5563, che ha affermato come <<il>
il requisito della pubblicità dell'udienza di discussione, fissato a pena di nullità dall'art.

- 128 c.p.c., resta soddisfatto quando risulti concretamente assicurata la possibilità di assistere all'udienza medesima, mentre è irrilevante la utilizzazione di un locale normalmente non destinato ad aula di udienza (nella specie: studio del pretore)>>, sicché anche laddove prevista la pubblicità, il profilo rilevante attiene in realtà alla effettiva sussistenza della stessa, e non al luogo nel quale l'udienza venga svolta;
- La presenza da remoto delle parti è idonea a garantire la loro partecipazione all'udienza, sicché non avrebbe alcun rilievo che il collegio e il cancelliere siano presenti nella sede del Tribunale;
- La verbalizzazione dell'udienza verrebbe comunque effettuata dal Cancelliere (ai sensi degli artt. 127 comma 10, 137, 140 comma 2, 483 comma 1 c.p.p.), che provvederebbe altresì a sottoscrivere il verbale. Sul punto giova chiarire che ai sensi dell'art. 142 c.p.p. la nullità del verbale (comunque relativa, secondo quanto stabilito da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2503 del 09/01/2007, dep. 24/01/2007 Rv. 235627 - 01, secondo cui << Sono affetti da nullità relativa, i sensi dell'art. 142 cod. proc. pen., i verbali di udienza privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente. Tale nullità, ove verificatasi nell'ambito di un dibattimento che si articola in più udienze, è da ritenere sanata per accettazione degli effetti dell'atto, "ex" art. 183, lett. a) cod. proc. pen., ove la relativa eccezione non venga formulata, all'udienza successiva>>) è stata esclusa nei casi nei quali il verbale stesso sia sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo abbia redatto (in motivazione, in un caso di impugnazione avverso una ordinanza del Tribunale della Libertà, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 43803 del 29/10/2008, dep. 24/11/2008 Rv. 241500 - 01, ha affermato: << 3.2 - Infondata è la doglianza relativa alla pretesa nullità del procedimento camerale, non avendo i componenti del collegio giudicante sottoscritto il verbale di udienza. Invero, essendo il verbale atto del pubblico ufficiale che lo ha redatto, il quale, attraverso la sottoscrizione, attribuisce ad esso autenticità e pubblica fede, solo la mancanza di sottoscrizione da parte di costui può produrre nullità (cfr. Cass. Sez. 2<sup>^</sup>, 6/5/2003 n. 25652, Mendella). Nella specie, il verbale di udienza del 16/5/2008, pur mancante della sottoscrizione dei componenti del collegio, reca, però, la sottoscrizione del cancelliere Tufarelli>>). In senso conforme, peraltro, seppure in riferimento al verbale dell'udienza dibattimentale, già Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25652 del 06/05/2003 (dep. 12/06/2003) Rv. 226249 – 01, secondo cui << L'art. 483 cod. proc. pen. non considera come causa di nullità del verbale di dibattimento l'omissione della sottoscrizione da parte del giudice, ma anzi prevede solo l'apposizione da parte di questi un semplice "visto" meramente certificativo di una esercitata funzione di controllo (La Cassazione ha precisato che essendo il verbale atto del pubblico ufficiale che lo ha redatto, il quale attraverso la sottoscrizione attribuisce ad esso autenticità e pubblica fede - solo la mancanza di sottoscrizione da parte di costui può produrre nullità)>>;
- Il verbale recante la sottoscrizione del Cancelliere verrebbe poi comunque vistato, con atto separato, dal Presidente del Collegio.

Il provvedimento recante la decisione sul riesame verrebbe infine redatto, all'esito della camera di consiglio, a sua volta compiuta da remoto, mediante creazione di un *file* informatico, che verrebbe sottoscritto con firma digitale da parte del Presidente del Collegio e del Giudice relatore. Il provvedimento (originale informatico, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D.lgs. 82/2005), verrebbe infine depositato mediante spedizione con la pec del Presidente del collegio, all'indirizzo pec della Cancelleria dibattimentale, e sarebbe stampato quale copia analogica di documento informatico, con attestazione di conformità apposta dal Cancelliere, ai sensi dell'art. 23 del medesimo D.lgs. 82/2005 (l'originale informatico inviato a mezzo pec rimarrebbe custodito nel server della pec dell'Ufficio) ";

ritenuto che, in attesa delle preannunciato Protocollo d'intesa nazionale tra il CSM ed il CNF (al quale verranno adeguate le linee guida vincolanti che lo scrivente assumerà ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. d), ma dovendosi provvedere nell'immediatezza stante l'urgenza del procedimento in oggetto (rientrante tra quelli di cui all'art. 83, co. 3, lett. b, n. 2 e co. 9 D.L. n. 18/2020), per tutte le considerazioni esposte sia dallo scrivente e sia dal Presidente del collegio penale di riesame, la chiesta autorizzazione vada concessa, disponendosi altresì, ai sensi dell'art. 83, co. 5 D.L. 17.03.2020, n. 18, che il processo si svolga secondo le modalità da remoto innanzi indicate;

## P.Q.M.

autorizza la celebrazione da remoto della udienza nel proc. pen. di riesame reale n. 7/2020 Mod. 18, così come prevista nel decreto emesso dal Presidente del collegio per il riesame reale in data 20.3.2020, disponendo altresì, ai sensi dell'art. 83, co. 5 D.L. 17.03.2020, n. 18, che il processo si svolga secondo le modalità da remoto innanzi indicate.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente, viene trasmesso da remoto dalla pec dello scrivente alla pec amministrativa del Tribunale, venendo protocollato sempre da remoto dalla locale segreteria a mezzo Scipt@.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Isernia, 23.3.2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE (Vincenzo DI GIACOMO)